

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente relatore
Giuseppe	VICANOLO	Consigliere
Khelena	NIKIFARAVA	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13612 del registro di segreteria
proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale
regionale per l'Umbria

contro

- Rosario Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bececco,
pec: patrizia.bececco@ordineavvocatiterni.it;
- Stefano Mazzetti, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Mugnano,
pec: annamugnano@avvocatinapoli.legalmail.it;
- Alfonso Massoli, non costituito.

Visto l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di
causa.

Uditi, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024, il presidente
relatore Piero Carlo Floreani, il Pubblico Ministero in persona del
sostituto procuratore generale Stefania Gambardella e l'avv. Patrizia
Bececco, nonché, nella successiva udienza pubblica dello stesso

giorno, anche l'avv. Gloria Cangi, per delega, in difesa di Stefano Mazzetti.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto di citazione depositato in data 28 agosto 2023, ha convenuto in giudizio Stefano Mazzetti, Rosario Pasquale ed Alfonso Massoli, dipendenti dell'Azienda ospedaliera di Terni nella qualità di dirigenti medici in servizio presso la Struttura complessa di chirurgia dell'apparato digerente ed unità del fegato, per l'accertamento della responsabilità, a titolo di corresponsabilità parziaria gravemente colposa, in relazione al danno erariale indiretto arrecato alla Azienda ospedaliera di Terni nella misura di complessivi € 33.000,00, ovvero delle somme e quote ritenute di giustizia - oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio -, danno ripartito nella misura del 70 per cento (€ 23.100,00) quanto a Stefano Mazzetti, nella misura del 15 per cento (€ 4.950,00) quanto a Rosario Pasquale e nella misura del 15 per cento (€ 4.950,00) quanto ad Alfonso Massoli.

La fattispecie riguarda una vicenda di responsabilità amministrativa accertata in capo ai convenuti, in relazione al sinistro occorso a Francesca Vincenzi, presso il reparto di chirurgia digestiva unità del fegato dell'ospedale di Terni, per esiti di complicanze infettive da intervento chirurgico di riparazione da laparocoele, eseguito in data

10 giugno 2016, per omessa profilassi antibiotica. Tale circostanza ha comportato la contaminazione della ferita con conseguente nuovo intervento chirurgico di recentazione e di sintesi della stessa, effettuato il successivo 6 luglio 2016.

La Procura regionale sostiene che l'evento di danno erariale, costituito dalle somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza del personale sanitario alla paziente, è eziologicamente collegato alla condotta tenuta dai convenuti ed è a loro imputabile a titolo di colpa grave per errata prestazione sanitaria. Ad avviso dell'organo requirente, in particolare, il comportamento colposo gravemente omissivo responsabile dell'infezione nella paziente è costituito dall'omessa profilassi antibiotica. Ne discende che l'illecito erariale è ascrivibile, in prima battuta, al dott. Stefano Mazzetti e al dott. Rosario Pasquale, rispettivamente I chirurgo operatore – anche firmatario della lettera di dimissioni del 21 luglio 2016 – e II chirurgo operatore dell'intervento del 10 giugno 2016, eseguito in difetto di profilassi antibiotica preoperatoria. Invero, secondo la Procura, nella relativa cartella clinica non vi è alcuna traccia di prescrizione e somministrazione di antibiotico prima dell'operazione, ma soltanto come terapia *post-chirurgica*. Di conseguenza, da tale omissione, ingiustificata e in violazione delle linee-guida vigenti all'epoca del sinistro, è scaturita la complicità infettiva, determinata da errore inescusabile ed integrante un evento prevedibile e prevenibile. Inoltre, secondo la prospettazione dell'organo requirente, risulta imputabile al dott. Alfonso Massoli e al dott. Stefano Mazzetti - rispettivamente I e II

chirurgo operatore del terzo intervento del 6 luglio 2016 – la non corretta esecuzione dell'operazione, atteso il rilevante danno estetico arrecato alla paziente e caratterizzato da esiti cicatriziali addominali eccessivi rispetto ai normali esiti derivati dal primo intervento.

Il convenuto Stefano Mazzetti si è costituito in giudizio a mezzo dell'avv. Anna Mugnano, la quale ha depositato comparsa di costituzione e risposta il 17 gennaio 2024. L'interessato contesta integralmente l'atto di citazione eccependone l'assoluta inammissibilità, improponibilità, nullità, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto. In particolare, la difesa del dott. Mazzetti eccepisce l'assoluta inopponibilità nei suoi confronti della transazione avvenuta tra l'azienda ospedaliera e la paziente Vincenzi, frutto di una autonoma scelta operata dalla P.A. che non può avere conseguenze sulla posizione giuridica del convenuto. Richiama le argomentazioni formulate in sede di deduzioni, ritenendole di per sé sufficienti ad escludere qualsiasi profilo di responsabilità. Contesta l'indebita commistione operata dalla Procura regionale tra gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio e le prospettazioni della consulenza tecnica della parte danneggiata. Deduce l'assoluta insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave e l'abnorme quantificazione dell'importo corrisposto alla paziente, tenendo conto della percentuale di invalidità di appena sei punti riconosciuta dalla C.T.U..

Il convenuto conclude chiedendo la declaratoria d'inammissibilità ed improcedibilità della domanda proposta dalla Procura regionale per insussistenza dei presupposti; la declaratoria di

infondatezza nel merito dichiarare la domanda; infine, in via gradata, di confinare la pretesa erariale nei limiti in cui sia stata raggiunta la prova certa e, in ogni caso, in forza del potere riduttivo.

Il convenuto Rosario Pasquale, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 gennaio 2024, ha proposto istanza di accesso al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., per la definizione della causa mediante il pagamento della somma di € 2.475,00 a tacitazione delle ragioni dell'erario. Nel merito – per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 130 c.g.c. – ha chiesto il rigetto della domanda di condanna.

Il Pubblico Ministero, in data 17 gennaio 2024, ha reso parere positivo alla richiesta di rito abbreviato avanzata da Rosario Pasquale, ritenendo che la somma proposta dal convenuto risulta congrua e coerente sia con le finalità dell'istituto, in funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità, sia con lo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie in favore dell'erario.

Il convenuto Alfonso Massoli non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 15 maggio 2024, le parti costituite hanno concluso per la definizione del giudizio come da verbale.

Considerato in

DIRITTO

L'azione promossa dalla Procura regionale mira all'accertamento di responsabilità amministrativa correlata al danno indiretto subito dall'Azienda ospedaliera di Terni per effetto del

risarcimento del danno liquidato al terzo danneggiato per effetto di errore correlato a pratica medica inadeguata.

Per quanto riguarda la posizione del convenuto Rosario Pasquale, la relativa istanza è stata accolta ed è stata determinata la somma da pagare, che il responsabile ha provveduto a versare all'amministrazione danneggiata. Accertato il tempestivo e regolare versamento delle somme dovute, il giudizio va pertanto definito ai sensi dell'art. 130, ottavo comma, c.g.c..

L'azione è altrimenti infondata per le ragioni di cui appresso.

Nella fattispecie, la paziente Francesca Vincenzi è stata sottoposta a colecistectomia laparoscopica il 22 ottobre 2014. Il 10 giugno 2016 è stata poi sottoposta a intervento di correzione di laparocele *post*-chirurgico e riparazione della parete addominale con posizionamento di protesi di polipropilene e drenaggio *post*-chirurgico periprotesico. Il 14 giugno è stata osservata secrezione purulenta della ferita, sicché si è proceduto ad apertura della ferita laparotomica. Il 6 luglio per deiscenza parziale della ferita è stata sottoposta a nuovo intervento di revisione della ferita chirurgica con posizionamento di due drenaggi.

L'intervento chirurgico del 10 giugno 2016 si è rivelato complicato da una serie di infezioni da batteri nosocomiali. Ai medici viene imputata la mancanza di profilassi delle infezioni nosocomiali, poiché la Procura regionale deduce che dall'omessa somministrazione di antibiotico prima dell'operazione è scaturita la complicità infettiva, determinata, dunque, da errore inescusabile ed integrante un evento

prevedibile e prevenibile.

Dal giorno dell'intervento (10 giugno) è stata praticata terapia antibiotica con Ciprofloxacina ev, fino al 15 giugno; poi è stato aggiunto anche un altro antibiotico, il Metronidazolo 500 x 3 ev dal 14 giugno al 15 giugno e poi 500 x 4 fino al 28 giugno. Successivamente sono stati prescritti Tygacil e Vancomicina rispettivamente dal 16 giugno al 28 giugno e dal 16 giugno al 27 luglio.

Va precisato che non risponde al vero la circostanza riportata nella consulenza tecnica d'ufficio secondo la quale il giorno 11 giugno 'iniziava terapia antibiotica con Ciprofloxacina Kabi 200 mg/100 ml per infusione', atteso che dalla documentazione infermieristica annessa alla cartella clinica emerge con certezza l'annotazione (h. 20.30) che il dott. Mazzetti aveva prescritto Ciproxin ev il giorno del ricovero subito dopo la prescrizione antidolorifica con Toradol. Nondimeno, risulta smentito quanto sostenuto a pag. 22 dell'atto di citazione secondo cui 'la terapia antibiotica con Metronidazolo era iniziata soltanto dopo l'operazione e, segnatamente, in data 11 giugno 2016 alle ore 12,30 – prescrittore dott. Rosario Pasquale', stante il rilievo che si tratta di una parziale ricostruzione, laddove la terapia antibiotica risaliva al giorno prima. Va, altresì, tenuto presente che la paziente era stata ricoverata il 10 giugno ed all'ingresso aveva riferito una condizione allergica alla penicillina.

Ne discende che non può essere negato che la terapia antibiotica rispondesse ad un criterio di sostanziale profilassi – indicato con la necessità che la somministrazione sarebbe dovuta avvenire

prima dell'operazione - per ricondurla ad un profilo terapeutico, atteso che la concomitanza e la mancanza di cesure temporali tra il ricovero, l'esecuzione dell'intervento e la prescrizione della terapia antibiotica depongono per una sostanziale correttezza dell'operato dei sanitari coinvolti e non provata l'inadeguata attività di prevenzione posta in rilievo nella consulenza tecnica d'ufficio cui l'organo requirente ha fatto riferimento.

Inoltre, per sostenere un'ipotesi di negligenza correlata alla mancata profilassi dell'infezione bisognerebbe dimostrare che la complicità in questione non fosse da porsi in relazione con la resistenza agli antibiotici prescritti, circostanza che parrebbe avvalorata dall'antibiogramma del 14 giugno relativo all'urinocoltura positiva ad *escherichia coli*, ma resistente alla Ciprofloxacina.

Alla stregua di quanto sopra esposto, qualora si ritenga che debbano essere risolutive le indicazioni riconducibili alle linee guida circa la necessità dell'impiego di antibiotici prima dell'esecuzione dell'intervento, in tal modo precisando il significato di contesto perioperatorio, si potrebbe prospettare un profilo di imputabilità a titolo di colpa lieve correlato ad un aspetto di imprudenza nella predisposizione dell'intervento operatorio, il quale avrebbe, eventualmente, potuto essere procrastinato o diversamente organizzato. Ma tali questioni sono del tutto esorbitanti dal presente giudizio in quanto non affrontate e nemmeno ipotizzate.

In definitiva, il diritto al risarcimento del danno in confronto di Stefano Mazzetti ed Alfonso Massoli non può essere positivamente

accertato.

Per quanto attiene alle spese del giudizio, giusti motivi sussistono per la compensazione. Vanno, tuttavia, liquidati gli oneri difensivi del convenuto Stefano Mazzetti, nella misura complessiva di € 2.000,00.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando:

- dichiara definito il giudizio di responsabilità per quanto riguarda la posizione di Rosario Pasquale;

- dichiara l'infondatezza dell'azione di responsabilità amministrativa in confronto di Stefano Mazzetti e Alfonso Massoli.

Liquida le spese di difesa del convenuto Stefano Mazzetti nella misura complessiva di € 2.000 e compensa altrimenti le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

Piero Carlo Floreani

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24 maggio 2024.

Il direttore della Segreteria

Elena Errico

f.to digitalmente